



Ministero delle Finanze

Decreto del 28/06/1999

Titolo del provvedimento:

Approvazione dei modelli della cartella di pagamento e dell'avviso di intimazione ai sensi degli articoli 25 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26/07/1999)

Preambolo

Preambolo.

Testo: in vigore dal 26/07/1999 con effetto dal 01/07/1999

IL DIRETTORE GENERALE

del Dipartimento delle entrate

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, recante il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337;

Visto l'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall'art. 11 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, ai sensi del quale la cartella da notificare al contribuente iscritto a ruolo e' redatta in conformita' del modello approvato con decreto del Ministero delle finanze;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall'art. 16 del decreto legislativo febbraio 1999, n. 46, ai sensi del quale l'avviso di intimazione, di cui al comma 2 dello stesso articolo, e' redatto in conformita' del modello approvato con decreto del Ministero delle finanze;

Visto l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787, recante disposizioni sui ricorsi contro i ruoli emessi dai centri di servizio;

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, recante norme regolamentari sul funzionamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1996, n. 700, recante l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e delle relative funzioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto l'art. 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, relativo ai tributi per i quali non e' ammesso il ricorso alle commissioni tributarie, con esclusione dei diritti doganali e delle imposte di fabbricazione e di consumo;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del quale ogni atto amministrativo soggetto a notifica deve contenere l'indicazione del termine e dell'autorita' cui e' possibile ricorrere;

Visti gli articoli 3, 14 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recanti disposizioni relative all'individuazione della competenza ad adottare gli atti delle pubbliche amministrazioni;

Ritenuta l'opportunita' di approvare con un unico decreto i predetti modelli di cartella di pagamento e di avviso di intimazione;

Considerata la necessita', al fine di raggiungere l'obiettivo della trasparenza dell'azione amministrativa, di rendere piu' comprensibile il contenuto delle cartelle di pagamento, fornendo al debitore tutti gli elementi necessari ad evidenziare i motivi che hanno determinato l'iscrizione a ruolo delle somme di cui si richiede il pagamento;

Considerata, altresì, la necessita', al fine di contenere i costi, di predisporre un modello unico di cartella di pagamento, adattabile alle diverse tipologie di iscrizione a ruolo;

Decreto del 28/06/1999

Visto il parere espresso dalla commissione consultiva sulla riscossione nella seduta del 15 giugno 1999;

Considerato che le osservazioni della predetta commissione consultiva non possono trovare integrale accoglimento, in quanto le avvertenze relative alle modalita' ed ai termini di impugnazione della cartella di pagamento sono parte integrante del modello di cartella e, quindi, sono necessariamente portate a conoscenza del debitore all'atto della notifica della cartella stessa;

Decreta:

art. 1

Approvazione del modello di redazione delle cartelle di pagamento: sua struttura.

Testo: in vigore dal 26/07/1999 con effetto dal 01/07/1999

1. E' approvato il modello di cui all'allegato n. 1, in conformita' del quale, a partire dal 1 luglio 1999, sono redatte le cartelle di pagamento previste dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

2. Il modello e' predisposto su fogli di formato A4, compilati fronteretro, con fondo bianco e riquadri di colore azzurro; esso e' composto da un frontespizio riepilogativo, da uno o piu' riquadri contenenti l'indicazione degli elementi sulla base dei quali e' stata disposta l'iscrizione a ruolo, dalle istruzioni per il pagamento e dalle avvertenze relative alle modalita' ed ai termini di impugnazione della cartella di pagamento.

art. 2

Contenuto delle avvertenze relative alle modalita' d'impugnazione delle cartelle di pagamento.

Testo: in vigore dal 26/07/1999 con effetto dal 01/07/1999

1. E' approvato il contenuto delle avvertenze di cui agli allegati numeri 2 a, 2 b, 2 c, 2 d, 2 e, 2 f, 2 g, relative alle modalita' ed ai termini di impugnazione delle cartelle di pagamento afferenti alle entrate amministrate dal Ministero delle finanze.

2. Per le entrate diverse da quelle indicate nel comma 1, ciascun soggetto creditore provvede a fornire al consorzio nazionale fra i concessionari il contenuto delle avvertenze relative alle modalita' ed ai termini di impugnazione afferenti alle proprie entrate, adottando un linguaggio il piu' possibile comprensibile ai debitori.

art. 3

Redazione delle cartelle relative ai ruoli anteriori all'1/7/1999.

Testo: in vigore dal 26/07/1999 con effetto dal 01/07/1999

1. Le cartelle di pagamento relative ai ruoli resi esecutivi antecedentemente al 1 luglio 1999 sono redatte in conformita' dei modelli approvati con il decreto direttoriale 31 dicembre 1996.

art. 4

Approvazione del modello in base a cui e' redatto l'avviso di intimazione.

Testo: in vigore dal 26/07/1999 con effetto dal 01/07/1999

1. E' approvato il modello di cui all'allegato n. 3, in conformita' del quale e' redatto l'avviso di intimazione previsto dall'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; esso e' predisposto su foglio formato A4, con fondo bianco e riquadri di colore verde.

art. 5

Entrata in vigore.

Testo: in vigore dal 26/07/1999 con effetto dal 01/07/1999

1. Il presente decreto entra in vigore il 1 luglio 1999.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato 1

Cartella di pagamento con notifica, dettaglio degli addebiti ed istruzioni.

Testo: in vigore dal 08/04/2003

----Vedi G.U. n. 173 del 26 luglio 1999, da pag. 39 a pag. 42----

N.D.R.: Vedi anche le modifiche apportate al presente allegato dal D.M. 11/9/2000, pubblicato nella G.U. n. 255 del 31/10/2000, pagina 18.

- con provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 31 marzo 2003, pubblicato in G.U. 8 aprile 2003 n. 82, e' stato sostituito il frontespizio riepilogativo del modello di cartella di pagamento approvato con il presente allegato 1.

Allegato 2

Quando e come il contribuente puo' presentare ricorso (N.D.R.: "Ai sensi dell'art. 1, le disposizioni del primo comma dell'art. 1, lett. c), si applicano alle cartelle di pagamento relative ai ruoli sottoscritti a decorrere dall'1 ottobre 2000").

Testo: in vigore dal 04/05/2002

----Vedi G.U. n. 173 del 26 luglio 1999, da pag. 43 a pag. 49----

N.D.R.: Vedi anche le modifiche apportate al presente allegato dal D.M. 11/9/2000, pubblicato nella G.U. n. 255 del 31/10/2000, pagina 18.

- Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 19 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 maggio 2002 n. 103, gli allegati 2/a, 2/b, 2/c, 2/d, 2/e, 2/h e 2/i di cui al presente allegato 2 del decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del 28 giugno 1999 sono sostituito dagli allegati 1, 2, 3, e 4 del citato provvedimento 19 aprile 2002. Consultare il provvedimento 19 aprile 2002 dell'Agenzia delle entrate, presente in banca dati, per i dettagli.

ALLEGATO 2/a

QUANDO E COME IL CONTRIBUENTE PUÒ PRESENTARE RICORSO contro

RUOLI EMESSI DAI CENTRI DI SERVIZIO DELLE IMPOSTE DIRETTE E INDIRECTE

Quando presentare ricorso

Il contribuente che vuole contestare il ruolo e/o la cartella deve fare ricorso entro 60 giorni dalla data della notifica della cartella.

A chi presentare il ricorso

Il contribuente deve:

- intestare il ricorso (con bollo per atti giudiziari) alla Commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione territoriale ha sede l'Ufficio delle entrate o l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette competente secondo il domicilio fiscale che il contribuente aveva quando ha presentato la dichiarazione;
- spedire il ricorso, senza busta, per raccomandata con avviso di ricevimento, al Centro di Servizio che ha emesso il ruolo per permettere il riesame amministrativo.

Dati da indicare nel ricorso

Nel ricorso, intestato alla Commissione tributaria provinciale, il contribuente deve indicare:

- le proprie generalità;
- il proprio codice fiscale;
- il rappresentante legale, se chi fa ricorso è una società o un ente;
- la residenza, o la sede legale o il domicilio eventualmente scelto;
- l'Ufficio delle entrate o l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette competente per il domicilio fiscale che il contribuente aveva quando ha presentato la dichiarazione;
- il numero della cartella;
- i motivi del ricorso;
- le conclusioni, cioè la richiesta che il contribuente rivolge alla Commissione tributaria provinciale.

È opportuno che il contribuente alleghi al ricorso la fotocopia di tutta la cartella da cui risulti la data della notifica.

Cosa fare se il Centro di Servizio respinge il ricorso o non risponde entro sei mesi

Se il Centro di Servizio respinge il ricorso (in tutto o in parte) o non risponde entro sei mesi, per procedere nel ricorso, il contribuente deve depositare il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale, dopo almeno sei mesi e non oltre due anni dalla spedizione del ricorso.

Se il contribuente non deposita il proprio fascicolo nei tempi previsti perde il diritto di procedere nel ricorso.

Il fascicolo deve contenere:

- la fotocopia del ricorso, sulla quale il contribuente dichiara che essa è conforme al ricorso originale già spedito per posta;
- la fotocopia della ricevuta della raccomandata con avviso di ricevimento;
- la fotocopia della cartella.

Chi perde in giudizio può essere condannato a pagare le spese.

Richiesta di sospensione del pagamento

Il contribuente che fa ricorso può presentare al Centro di Servizio domanda, in carta semplice, per chiedere la sospensione del pagamento. Il Centro di Servizio può concedere la sospensione, in tutto o in parte.

Se il ricorso viene respinto, il contribuente deve pagare gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.

Se il pagamento della cartella può causare danni gravi e irreparabili, per ottenere la sospensione del pagamento, il contribuente può presentare domanda motivata alla Commissione tributaria provinciale. Il contribuente deve notificare la domanda all'Ufficio contro cui ricorre e deve depositarla presso la segreteria della Commissione.

La Commissione può concedere la sospensione fino alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado.

Richiesta di pagamento a rate

Il contribuente può presentare domanda in bollo direttamente al Centro di Servizio per chiedere di pagare a rate il debito.

ALLEGATO 2/b

QUANDO E COME IL CONTRIBUENTE PUÒ PRESENTARE RICORSO contro

RUOLI EMESSI DAGLI UFFICI DEL MINISTERO DELLE FINANZE (DIVERSI DAI CENTRI DI SERVIZIO) IN MATERIA DI

**Imposte sui redditi, IVA, Invim, Imposta di registro, Imposta sulle successioni e donazioni,
Imposta ipotecaria e catastale, Imposta sulle assicurazioni, Irap, ecc.**

Quando presentare il ricorso

Il contribuente che vuole contestare il ruolo e/o la cartella deve fare ricorso entro 60 giorni dalla data della notifica. Se prima della notifica della cartella, il contribuente ha ricevuto la notifica di un avviso di accertamento, di un avviso di liquidazione o di un ordine di pagamento, può contestare il ruolo e/o la cartella solo se contengono vizi propri. Vizi propri della cartella sono, per esempio indicazione errata degli importi o la notifica irregolare.

A chi presentare il ricorso

Il contribuente deve:

- intestare il ricorso (con bollo per atti giudiziari) alla Commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione territoriale ha sede l'Ufficio che ha emesso il ruolo contro cui ricorre.
- notificare il ricorso all'Ufficio finanziario che ha emesso il ruolo spedendolo all'Ufficio stesso senza busta, per raccomandata con avviso di ricevimento, oppure tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure consegnandolo all'impiegato addetto dell'Ufficio, facendosi rilasciare la relativa ricevuta.

Dati da indicare nel ricorso

Nel ricorso, intestato alla Commissione tributaria provinciale, il contribuente deve indicare:

- le proprie generalità;
- il proprio codice fiscale;
- il rappresentante legale, se chi fa ricorso è una società o un ente;
- la residenza, o la sede legale o il domicilio eventualmente scelto;
- l'Ufficio finanziario contro cui ricorre;
- il numero della cartella;
- i motivi del ricorso;
- le conclusioni, cioè la richiesta che il contribuente rivolge alla Commissione tributaria provinciale.

È opportuno che il contribuente allegi al ricorso la fotocopia di tutta la cartella, da cui risulti la data della notifica.

N.B. Se l'importo contestato è superiore a 5 milioni, esclusi gli interessi e le sanzioni, il contribuente deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore appartenente ad una delle categorie indicate nell'art. 12, comma 2, del Decreto legislativo n. 546/1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13.1.1993.

Costituzione in giudizio

Entro 30 giorni dalla data della notifica del ricorso, il contribuente deve costituirsi in giudizio, cioè deve depositare il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale.

Se il contribuente non deposita il proprio fascicolo nei tempi previsti perde il diritto di procedere nel ricorso.

Il fascicolo deve contenere:

- l'originale del ricorso, se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la fotocopia del ricorso sulla quale il contribuente dichiara che essa è conforme al ricorso originale già spedito per posta o consegnato;
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della raccomandata con avviso di ricevimento;
- la fotocopia della cartella di pagamento.

Chi perde in giudizio può essere condannato a pagare le spese.

Richiesta di sospensione del pagamento

Il contribuente che fa ricorso può presentare domanda, in carta semplice, per chiedere la sospensione del pagamento all'Ufficio delle entrate che ha emesso il ruolo, oppure, se il ruolo è stato emesso da un Ufficio delle imposte dirette, da un Ufficio Iva o da un Ufficio del registro, alla Sezione staccata della Direzione regionale delle entrate.

Se il ricorso viene respinto, il contribuente deve pagare gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.

Se il pagamento della cartella può causare danni gravi e irreparabili, per ottenere la sospensione del pagamento, il contribuente, insieme allo stesso ricorso o separatamente, può presentare domanda motivata alla Commissione tributaria provinciale. Il contribuente deve notificare la domanda all'Ufficio contro cui ricorre e deve depositarla presso la segreteria della Commissione.

La Commissione può concedere la sospensione fino alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado.

Richiesta di pagamento a rate

Il contribuente che vuole pagare a rate il debito (con l'aggiunta dei relativi interessi) deve presentare domanda in bollo all'ufficio che ha emesso il ruolo.

ALLEGATO 2/c

QUANDO E COME IL CONTRIBUENTE PUÒ PRESENTARE RICORSO contro

RUOLI EMESSI IN MATERIA DI IMPOSTA DI BOLLO, TASSA SUI CONTRATTI DI BORSA, IMPOSTA SUGLI SPETTACOLI

Il contribuente che vuole contestare il ruolo e/o la cartella ha due possibilità.

PRIMA POSSIBILITÀ:

Entro 30 giorni dalla data della notifica della cartella, il contribuente può presentare ricorso, in bollo, alla Direzione regionale delle entrate da cui dipende l'Ufficio che ha emesso il ruolo. Il contribuente deve spedire il ricorso alla Direzione regionale delle entrate, senza busta, per raccomandata con avviso di ricevimento, oppure deve consegnarlo all'impiegato addetto facendosi rilasciare la ricevuta.

Dati da indicare nel ricorso

Nel ricorso, intestato alla Direzione regionale delle Entrate, il contribuente deve indicare:

- le proprie generalità;
- il proprio codice fiscale;
- la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente scelto;
- l'Ufficio contro cui ricorre;
- il numero della cartella;
- i motivi del ricorso;
- le conclusioni, cioè la richiesta che il contribuente rivolge alla Direzione regionale delle entrate.

È opportuno che il contribuente alleggi al ricorso la fotocopia di tutta la cartella dalla quale risulti la data della notifica. Sulla fotocopia il contribuente deve dichiarare che essa è conforme all'originale.

Il contribuente deve inviare una copia del ricorso anche all'Ufficio che ha emesso il ruolo e al Concessionario.

Dopo 60 giorni dalla data della notifica del ricorso, se la Direzione regionale delle entrate non ha deciso, il contribuente può fare ricorso all'Autorità giudiziaria ordinaria, entro 180 giorni dalla notifica del ricorso.

Se la Direzione regionale delle entrate respinge il ricorso e lo comunica al contribuente, il contribuente può fare ricorso all'Autorità giudiziaria ordinaria, entro 180 giorni dalla comunicazione.

SECONDA POSSIBILITÀ:

Il contribuente può presentare ricorso direttamente all'Autorità giudiziaria ordinaria.

ALLEGATO 2/d

**QUANDO E COME IL CONTRIBUENTE PUÒ PRESENTARE RICORSO
contro****RUOLI EMESSI IN MATERIA DI TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE**

Il contribuente che vuole contestare il ruolo e/o la cartella ha due possibilità.

PRIMA POSSIBILITÀ:

Entro 30 giorni dalla data della notifica della cartella, il contribuente deve presentare ricorso, in bollo, alla Sezione staccata della Direzione regionale delle entrate o, dove esiste, all'Ufficio delle entrate.

Il contribuente deve spedire il ricorso alla Sezione staccata della Direzione regionale delle entrate o all'Ufficio delle entrate, senza busta, per raccomandata con avviso di ricevimento, oppure deve consegnarlo all'impiegato addetto facendosi rilasciare la relativa ricevuta.

Dati da indicare nel ricorso

Nel ricorso, intestato alla Sezione staccata della Direzione regionale delle entrate oppure, dove è stato istituito, all'Ufficio delle entrate, il contribuente deve indicare:

- le proprie generalità;
- il proprio codice fiscale;
- la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente scelto;
- l'Ufficio contro cui ricorre;
- il numero della cartella;
- i motivi del ricorso;
- le conclusioni, cioè la richiesta che il contribuente rivolge alla Sezione staccata della Direzione regionale delle entrate oppure all'Ufficio delle entrate.

È opportuno che il contribuente alleggi al ricorso la fotocopia di tutta la cartella dalla quale risulti la data della notifica. Sulla fotocopia il contribuente deve dichiarare che essa è conforme all'originale.

Il contribuente deve inoltre inviare una copia del ricorso al concessionario e, se il ricorso stesso è indirizzato alla Sezione staccata della Direzione regionale delle entrate, all'Ufficio che ha emesso il ruolo.

Se entro 60 giorni dalla data della notifica del ricorso, la Sezione staccata della Direzione regionale delle entrate (o l'Ufficio delle entrate) non ha deciso, il contribuente può fare ricorso all'Autorità giudiziaria ordinaria, entro 180 giorni dalla notifica del ricorso,

Se la Sezione staccata della Direzione regionale delle entrate (o l'Ufficio delle entrate) respinge il ricorso e lo comunica al contribuente, il contribuente può fare ricorso all'Autorità giudiziaria ordinaria entro 180 giorni dalla comunicazione.

SECONDA POSSIBILITÀ:

Il contribuente può presentare ricorso direttamente all'Autorità giudiziaria ordinaria.

ALLEGATO 2/e

QUANDO E COME IL CONTRIBUENTE PUÒ PRESENTARE RICORSO contro

RUOLI EMESSI IN MATERIA DI TASSE AUTOMOBILISTICHE

Il contribuente che vuole contestare il ruolo e/o la cartella ha due possibilità.

PRIMA POSSIBILITÀ:

Entro 30 giorni dalla data della notifica della cartella, il contribuente deve presentare ricorso, in bollo, alla Sezione staccata della Direzione regionale delle entrate o, dove esiste, all'Ufficio delle entrate.

Il contribuente deve spedire il ricorso alla Sezione staccata della Direzione regionale delle entrate o all'Ufficio delle entrate, senza busta, per raccomandata con avviso di ricevimento, oppure deve consegnarlo all'impiegato addetto facendosi rilasciare la relativa ricevuta.

Dati da indicare nel ricorso

Nel ricorso, intestato alla Sezione staccata della Direzione regionale delle entrate oppure, dove è stato istituito, all'Ufficio delle entrate, il contribuente deve indicare:

- le proprie generalità;
- il proprio codice fiscale;
- la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente scelto;
- l'Ufficio contro cui ricorre;
- il numero della cartella;
- i motivi del ricorso;
- le conclusioni, cioè la richiesta che il contribuente rivolge alla Sezione staccata della Direzione regionale delle entrate oppure all'Ufficio delle entrate.

È opportuno che il contribuente alleggi al ricorso la fotocopia di tutta la cartella dalla quale risulti la data della notifica. Sulla fotocopia il contribuente deve dichiarare che essa è conforme all'originale.

Se entro 6 mesi dalla data della notifica del ricorso, la Sezione staccata della Direzione regionale delle entrate (o l'Ufficio delle entrate) non ha deciso, il contribuente può fare ricorso all'Autorità giudiziaria ordinaria.

Se la Sezione staccata della Direzione regionale delle entrate (o l'Ufficio delle entrate) respinge il ricorso e lo comunica al contribuente, il contribuente può fare ricorso all'Autorità giudiziaria ordinaria entro 6 mesi dalla comunicazione.

SECONDA POSSIBILITÀ:

Il contribuente può presentare ricorso direttamente all'Autorità giudiziaria ordinaria.

ALLEGATO 2/f

QUANDO E COME IL CONTRIBUENTE PUÒ PRESENTARE RICORSO contro

RUOLI EMESSI DAGLI UFFICI DEL MINISTERO DELLE FINANZE

IN MATERIA DI

canoni, proventi e accessori e somme dovute per l'utilizzazione,
anche senza titolo, dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato

I. RICORSO AMMINISTRATIVO

Quando presentare ricorso

Il contribuente deve fare ricorso entro 30 giorni dalla data della notifica della cartella di pagamento.

A chi presentare il ricorso

Il contribuente deve:

- intestare il ricorso (con bollo per atti amministrativi) alla Direzione compartimentale del territorio dalla quale dipende l'Ufficio che ha formato il ruolo,
- spedire il ricorso, senza busta, per raccomandata con avviso di ricevimento, o consegnarlo direttamente alla Direzione compartimentale del territorio, facendosi rilasciare la relativa ricevuta.

Dati da indicare nel ricorso

Nel ricorso, intestato alla Direzione compartimentale del territorio, il contribuente deve indicare:

- le proprie generalità;
- il proprio codice fiscale;
- la residenza, o la sede legale o il domicilio eventualmente scelto;
- l'Ufficio contro cui ricorre;
- il numero della cartella;
- i motivi del ricorso;
- le conclusioni, cioè la richiesta che il contribuente rivolge alla Direzione compartimentale del territorio.

È opportuno che il contribuente alleghi al ricorso la fotocopia di tutta la cartella dalla quale risulti la data della notifica. Sulla fotocopia il contribuente deve dichiarare che essa è conforme all'originale.

Richiesta di sospensione del pagamento

Il contribuente, insieme al ricorso, oppure separatamente, può presentare domanda motivata, in carta semplice, alla Direzione compartimentale del territorio per chiedere la sospensione del pagamento.

La Direzione può concedere la sospensione del pagamento, in tutto o in parte, fino alla data di emanazione della decisione.

Richiesta di pagamento a rate

Il contribuente può presentare domanda in bollo all'Ufficio del territorio o, dove ancora esiste, alla Sezione staccata della Direzione compartimentale del territorio, per chiedere di pagare a rate il debito.

2. RICORSO GIURISDIZIONALE

Il contribuente può fare ricorso all'Autorità giudiziaria ordinaria, secondo le modalità e i termini previsti dal Codice di procedura civile.

ALLEGATO 2/g

**QUANDO E COME IL CONTRIBUENTE PUÒ PRESENTARE RICORSO
contro****RUOLI EMESSI DAGLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO DELLE DOGANE****Quando presentare ricorso**

Il contribuente che vuole contestare la cartella deve fare ricorso entro 60 giorni dalla data della notifica.

A chi presentare il ricorso

Il contribuente deve presentare il ricorso all'Autorità giudiziaria ordinaria.

Richiesta di sospensione del pagamento

Il contribuente che fa ricorso può presentare domanda motivata, in carta semplice, al Direttore della competente Direzione compartimentale delle Dogane e delle Imposte Indirette, per chiedere la sospensione del pagamento.

Richiesta di pagamento a rate

Il contribuente può presentare domanda in bollo al Direttore della competente Direzione compartimentale delle Dogane e delle Imposte Indirette per chiedere di pagare a rate il debito.

Allegato 3

Intimazione di pagamento.

Testo: in vigore dal 26/07/1999 con effetto dal 01/07/1999

----Vedi G.U. n. 173 del 26 luglio 1999, pag. 50----

